



COMUNE DI COSTA DI ROVIGO

RAVVEDIMENTO OPEROSO

L'istituto del ravvedimento **operoso** prevede la possibilità di **regolarizzare spontaneamente violazioni ed omissioni** con il versamento di **sanzioni ridotte**, la cui entità varia a seconda della **tempestività** del ravvedimento e **del tipo di violazioni**.

Il ravvedimento Operoso è regolato dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 472/97 e dalla Circolare delle Finanze n. 184/e del 13.7.98.

A decorrere dal 1 gennaio 2016 con il D. Lg.vo 158/2015 sono state apportate rilevanti modifiche alle sanzioni amministrative e all'istituto del Ravvedimento operoso.

Si precisa che per potersi avvalere di questa procedura occorre che “le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza”.

RAVVEDIMENTO SPRINT:

Se il versamento viene effettuato entro il quattordicesimo giorno dalla data di scadenza, la sanzione è pari al **0,1%** giornaliero per ogni giorno di ritardo. Ad esempio se la regolarizzazione avviene il quarto giorno la sanzione sarà pari a: $0,1\% \times 4 = 0,4\%$, se la regolarizzazione avviene il quattordicesimo giorno la sanzione sarà pari a: $0,1\% \times 14 = 1,4\%$. Gli interessi maturati fino al 31.12.2017 sono pari allo 0,1% annuo, a decorrere dall'1.1.2018 vanno calcolati sulla base della percentuale del 0,3% annui 1% annuo. (Gli interessi vanno calcolati a giorno).

RAVVEDIMENTO BREVE:

Se il versamento viene effettuato **dal quindicesimo giorno** dalla normale scadenza ed

entro 30 giorni dalla stessa la sanzione è pari al **1,5%** (1/10 del 15%). Gli interessi maturati fino al 31.12.2017 sono pari allo 0,1% annuo, a decorrere dall'1.1.2018 vanno calcolati sulla base della percentuale del 0,3% annuo (gli interessi vanno calcolati a giorno).

RAVVEDIMENTO INTERMEDIO:

Se il versamento viene effettuato dal **trentunesimo giorno** dalla normale scadenza ed **entro 90 giorni dalla stessa**, la sanzione è pari al **1,67%** (1/9 del 15%). Gli interessi maturati fino al 31.12.2017 sono pari allo 0,1% annuo, a decorrere dall'1.1.2018 vanno calcolati sulla base della percentuale del 0,3% annuo (gli interessi vanno calcolati a giorno).

RAVVEDIMENTO LUNGO:

Se il versamento viene effettuato **oltre il novantesimo (90) giorno** dalla normale scadenza ed entro il termine previsto per la presentazione della denuncia di variazione riferita all'anno in cui è stata commessa la violazione, la sanzione è pari al **3,75%** (1/8 del 30%). Gli interessi maturati fino al 31.12.2017 sono pari allo 0,1% annuo e dall'1.1.2018 sono pari allo 0,1% annuo. (Gli interessi vanno calcolati a giorno).

Il contribuente che intende sanare la violazione dovrà munirsi di un modello F24 per il versamento IMU e compilarlo secondo le istruzioni allegate al modello.

Per quanto riguarda i codici tributo da utilizzare nel modello F24 in sede di versamento dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi si ricorda che con la Risoluzione Ministeriale n. 354/E del 2012, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che in caso di "ravvedimento le sanzioni e gli interessi vanno versati unitamente all'imposta dovuta" in ragione della quota spettante al Comune e allo Stato e che **occorre barrare la casella "RAVV."**

Il versamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Al contribuente che pur avendo versato in ritardo l'imposta non ha effettuato il versamento comprensivo della sanzione ridotta e degli interessi, verrà inviato, nei termini di legge, un atto di liquidazione di imposta con l'applicazione dell'intera sanzione (30% dell'imposta non versata) e degli interessi previsti nel Regolamento

Esistono ulteriori forme di ravvedimento operoso (tardiva/omessa dichiarazione con omesso e/o parziale versamento imposta), per informazioni più approfondite in merito

a scadenze, sanzioni e modalità operative è necessario rivolgersi direttamente all'Ufficio.

Sul sito internet del Comune di Costa di Rovigo – è possibile effettuare il conteggio di quanto dovuto, comprensivo di sanzioni ridotte per ravvedimento ed interessi, cliccando sul link “Calcolo IMU 2018”.

L'Ufficio Tributi è a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.

PROSPETTO DI RAVVEDIMENTO OPEROSO

IMU

Art.13 D.lgs. n. 472 del 1997

D. Lgs. 158/2015

CONTRIBUENTE.....

DOMICILIO

FISCALE.....

CODICE FISCALE.....

ANNO D'IMPOSTA.....

TIPO DI INFRAZIONE	SANZIONE DA APPLICARE
Pagamento di acconto o saldo effettuato entro 14 giorni dalla scadenza termine	(0,1% per ciascun giorno di ritardo)
Pagamento di acconto o saldo effettuato dal 15° al 30° giorno dalla scadenza termine	(1,5%)
Pagamento di acconto o saldo effettuato dal 31° al 90° giorno dalla scadenza termine	(1,67)
Pagamento di acconto o saldo effettuato oltre il 90° giorno ed entro un anno ovvero entro il limite per la presentazione della denuncia di variazione riferita all'anno in cui è stata commessa la violazione	(3,75 %)

DATA DI VERSAMENTO.....

TRIBUTO	
SANZIONE	
INTERESSI	
TOTALE (arrotondato Ai sensi di legge)	

Tasso per gli interessi moratori dall'1.1.2017 è il 0,1%, dall'1.1.2018 è il 0,3%.

....., li.....

.....
(firma)

ALLEGATO: copia della ricevuta del versamento effettuato